

COMUNE DI SAN MARCELLINO

(Provincia di Caserta)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R.11/11/2014, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00)

N. 04 DEL 13/02/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL' ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici, del mese di febbraio, alle ore 10,20 e segg.. nell'ufficio dei Commissari Straordinari del Comune di San Marcellino (CE), si è riunita la Commissione Straordinaria di liquidazione, nominata con d.P.R. 11/11/2014, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	CARICA	P.	A.
1. BARBATO dr. RAFFAELE	Presidente	X	
2. ZANNI dr.ssa CARMELA	Componente	X	
3. NUZZO dr.ssa ROSSANA	Componente	X	


e con la partecipazione del Segretario Generale, dr. Mario Mirabella, nella qualità di segretario verbalizzante:



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che

- con deliberazione consiliare n. 36 del 30 settembre 2014, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di San Marcellino (CE);
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 11/11/2014 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 01/12/2014 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 del d.P.R. n. 378/93, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato entro cinque giorni dalla notifica del decreto di nomina il 4 dicembre 2014 e, contestualmente, con deliberazione n. 1 è stato nominato Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di San Marcellino il dott. Raffaele BARBATO;
- che il suddetto Organo deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli art. 5, lettera B e 11, comma 1 del D.P.R. del 28/04/1993, n. 378;
- che il Comune di San Marcellino ha stipulato con atto repertorio n. 2 del 22/07/2014 apposito contratto di appalto per il servizio di tesoreria comunale con la Banca Monte dei paschi di Siena S.p.a., registrato ad Aversa in data 1/8/2014, al n. 131 – Serie I;
- che ai sensi del citato art. 11 del D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378 spetta al tesoriere del Comune gestire, con conto separato, anche il servizio di cassa della liquidazione del dissesto finanziario del Comune medesimo. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva che si riscuotono e vengono tratti i mandati di pagamento, con modalità analoga a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del Commissario Straordinario di Liquidazione, nel rispetto delle disposizioni della Tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720, e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990;
- che il Comune di San Marcellino è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/84 ed è pertanto sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti del ministro del tesoro 2 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e che di conseguenza trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni.
- che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;



- che deve essere richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA – Ufficio XIII l'apertura del conto di tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;

Visti

- il D.Lgs. 18.08.2000. n. 267;
- il D.P.R. 24.08.1993. n. 378;

DELIBERA

1. Di istituire il servizio di cassa e tesoreria dell'organo straordinario di liquidazione del Comune di San Marcellino (CE), presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. – Filiale di Aversa;
2. Di affidare, per quanto in premessa illustrato e specificato, la gestione del servizio suddetto alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., alle condizioni di cui allo schema di convenzione, composto da n. 17 articoli e che allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
3. Di autorizzare il Presidente dell'O.S.L. a sottoscrivere la convenzione, come da schema allegato, disciplinante i rapporti tra O.S.L. e soggetto affidatario;
4. di disporre che :
 - a) La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del d.P.R. 24.08.1993, n. 378, venga pubblicata a cura dell'ufficio pubblicazioni del Comune di San Marcellino;
 - b) La presente deliberazione sia trasmessa, a cura dell'ufficio di segreteria del Comune di San Marcellino, a:
Tesoriere del Comune di San Marcellino;
Segretario Generale del Comune di San Marcellino.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

BARBATO – NUZZO – ZANNI

CONVENZIONE TRA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) E BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A. PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA.


L'anno 2015, il giorno del mese di in via presso

Sono presenti:

1. Il dottor Raffaele Barbato nato a il in qualità di Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di San Marcellino (CE);
2. La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena - Piazza Salimbeni n. 3 - codice fiscale/p. iva 00884060526 - Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - cod. banca 1030.6 - codice gruppo 1030.6 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in seguito denominata "Cassiere" rappresentata da nato a il in rappresentanza della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. giusta procura speciale conferitagli in data ai rogiti del notaio (rep. N. racc. n.)

PREMESSO

1. che il Comune di San Marcellino ha stipulato con atto repertorio n. 2 del 22 luglio 2014 apposita convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria comunale con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
2. che il Comune di San Marcellino, con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30 settembre 2014 ha deliberato il dissesto finanziario;
3. che con DPR 11.11.2014 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione nelle persone dei dott. Raffaele Barbato, dott. Rossana Nuzzo e dott. Carmela Zanni;
4. che ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 la suddetta Commissione in data 4 dicembre 2014 si è regolarmente insediata presso il Comune di San Marcellino (CE) presieduta dal dott. Raffaele Barbato come designato all'unanimità con delibera commissariale n. 1 del 4.12.2014.
5. che il suddetto Organo deve provvedere ad accendere un Conto di Cassa presso un Istituto di credito, da regolarsi con la stipula di apposita Convenzione ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, lettera B e 11, co. 1 del DPR del 28.4.1993 n. 378;
6. che ai sensi del citato art. 11 del DPR del 28.4.1993 n. 378 spetta al Tesoriere del Comune gestire, con conto separato, anche il Servizio di Cassa della liquidazione del dissesto finanziario del Comune. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono e vengono tratti i mandati di pagamento, con modalità analoga a quelle vigenti per le Province ed i Comuni con firma della Commissario Straordinario della Liquidazione, nel rispetto delle disposizioni della Tesoreria Unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990;



7. che con delibera commissariale n. 1 del 4.12.2014 è stato istituito un Servizio di Cassa per la gestione del conto.
8. che il Servizio di Tesoreria del Comune di San Marcellino viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, della legge 29/10/1984, n. 720 e relativi decreti attuativi, del D.Lgs. n. 279/1997, dell'art. 35, commi 8-13 del d.L. n. 1/2012 "Ritorno alla Tesoreria Unica"
9. che, quale conseguenza di quanto citato al precedente alinea, trovano analogamente applicazione alla gestione della Liquidazione le medesime norme sulla Tesoreria Unica.
10. che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
11. che l'ente ha effettuato richiesta al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale - IGEPa l'apertura del conto di Tesoreria Unica presso la sezione di Caserta di Tesoreria dello Stato;
12. che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPa con nota del ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale in Tesoreria Unica n, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Caserta intestata a

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti sopra costituite convengono e stipulano il seguente articolato:

ART. 1

PREMESSA

Le premesse di cui sopra unitamente all'articolato costituiscono la forma e la sostanza del presente atto.

ART. 2

AFFIDAMENTO

Il dottor Raffaele Barbato, nella qualità di Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di San Marcellino affida, con decorrenza dal, la gestione del Servizio di Cassa alla Banca Monte dei Paschi di Siena, in seguito denominata Cassiere alle condizioni seguenti:

ART. 3

SEDE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà espletato presso la filiale di Aversa sita in via Diaz durante l'ordinario orario di apertura degli sportelli al pubblico.



ART. 4

OGGETTO

La gestione del Servizio di Cassa comprende:

- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della massa attiva che sarà determinata dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione a norma di legge e della quale sarà fornita al Cassiere la necessaria documentazione.
- Il pagamento delle spese rientranti nella massa passiva ed ammesse alla liquidazione
- Ogni altra riscossione o pagamento di pertinenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

ART. 5

ADEMPIMENTI

Il Cassiere cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza obbligo di intimazioni, di atti legali e di esecuzione contro i morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito delle partite a semplice riscosso, restando sempre una prerogativa della Commissione Straordinaria di Liquidazione la titolarità e cura di tali adempimenti.

In base a reversali d'incasso, il Cassiere riscuoterà dal concessionario le entrate di carattere tributario, nonché le altre entrate esigibili con ruoli esecutivi rientranti tra la massa attiva determinata.

ART. 6

RISCOSSIONI

Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi d'incasso emessi dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati da almeno due componenti della Commissione Straordinaria di liquidazione, che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra, il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- La denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- L'indicazione del debitore;
- La somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- La causale del versamento;

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several loops and a final flourish.

- Il numero progressivo dell'ordinativo per l'esercizio finanziario
- L'esercizio finanziario e la data di emissione
- Le indicazioni per assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza
- Le indicazioni "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera">>
- Codice SIOPE

Qualora le annotazioni di cui sopra siano mancanti, il Cassiere è autorizzato ad imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera. Nessuna responsabilità può derivare al Cassiere per erronee imputazioni derivanti da erronee indicazioni impartite dall'ente.

Le somme che dovessero pervenire direttamente al Cassiere, in qualsivoglia forma di spettanza della massa attiva, dovranno essere comunicate al più presto alla Commissione Straordinaria di Liquidazione che provvederà ad emettere il relativo ordinativo di incasso.

A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia, in luogo e vece della predetta Commissione, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'ente e composto da bollette numerate progressivamente e preventivamente vidimate.

ART. 7

PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento emessi dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati da almeno due componenti della Commissione Straordinaria di liquidazione, che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

I mandati di pagamento dovranno essere secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali e dovranno riportare:

- La denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- L'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA. In caso di mandati a favore di società o ditte deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza;
- L'ammontare della somma lorda - in cifre e lettere- e netto da pagare;
- La causale del pagamento;
- Gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- Il numero progressivo dell'ordinativo per l'esercizio finanziario e la data di emissione;

- L'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- Le indicazioni per assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza
- Codice SIOPE

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Cassiere.

Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di un'indicazione specifica, è autorizzato a effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma tre giorni lavorativi bancabili successivi a quello della consegna al cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla Commissione sull'ordinativo, la Commissione medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancario precedente alla scadenza.

A comprova e disarcico dei pagamenti effettuati il Cassiere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro "PAGATO".

In alternativa ed ai medesimi effetti il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare alla Commissione Straordinaria di Liquidazione.

I pagamenti saranno effettuati dal Cassiere nei limiti dell'effettiva giacenza di liquidità, tempo per tempo, esistente sul conto della commissione di liquidazione.

Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò ha dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'ente sul mandato.

Il Cassiere provvede a restituire i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre per cause non imputabili alla Banca come nel caso che il beneficiario non si presenti agli sportelli entro la data del 15 dicembre.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a non consegnare mandati al Cassiere per il pagamento oltre la data del 15 dicembre ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

ART. 8

TESORERIA UNICA

E' fatto obbligo al Cassiere di rispettare le norme di cui al sistema della Tesoreria Unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme di attuazione.

ART. 9

DOCUMENTAZIONE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, located in the bottom right corner of the page.

Il Cassiere, per la gestione del servizio in questione, dovrà tenere al corrente:

- A. Il giornale di cassa sul quale dovranno essere registrate, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
- B. Il bollettario di riscossione che dovrà recare su ogni bolletta gli estremi dell'ordinativo d'incasso;
- C. Gli ordinativi d'incasso e i mandati di pagamenti estinti dovranno essere custoditi presso l'Agenzia e restituiti al Presidente della Commissione Straordinaria se da questi richiesto.

Il Cassiere si avvarrà di procedure informatiche per la produzione della suddetta documentazione.

ART. 10

OBBLIGO DI RENDICONTO

Il Cassiere dovrà presentare, annualmente, il rendiconto delle operazioni effettuate, avvalendosi di procedure informatiche, corredato dalle reversali con le relative quietanze e dei mandati di pagamento, su moduli meccanizzati, con le modalità ed i termini di cui all'analogha convenzione stipulata con il Comune di San Marcellino.

ART. 11

VERIFICHE DI CASSA

La Commissione Straordinaria di Liquidazione ha diritto di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di cassa.

ART. 12

DURATA

Il Cassiere assume la gestione del servizio con decorrenza dal _____ alla scadenza del contratto del Comune di San Marcellino, ovvero precedente qualora la Commissione termini le attività di liquidazione.


ART. 13

COMPENSI

Per lo svolgimento e la gestione del servizio da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. non viene richiesto compenso.

Saranno poste a carico della gestione commissariale soltanto le spese vive che saranno sostenute per l'espletamento del servizio (spese postali, bolli, stampati, spese di registrazione, ecc.). Il Cassiere procede con periodicità semestrale alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo alla Commissione Straordinaria di Liquidazione apposita nota spese. La Commissione si impegna ad emettere i relativi mandati a regolarizzazione al più presto e comunque entro i termini di legge.

ART. 14



DOMICILIO

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio quanto alla Commissione Straordinaria di Liquidazione presso la sede del Comune di San Marcellino e quanto al Cassiere presso la dipendenza di Aversa alla Via Diaz.

Per eventuali controversie che dovessero scaturire dalla presente convenzione, le parti convengono che il Foro competente sarà quello di Santa Maria Capua Vetere.

ART. 15

ADEMPIMENTI FISCALI

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente, sono a carico dell'ente.

ART. 16

'TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 17

RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, il rinvio dovrà andare necessariamente al diritto che disciplina la materia.


Il Presidente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.




Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE



L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE



La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio *on line* dal

al 13/02/2015, registrata al n° _____.

L'UFFICIO PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO GENERALE

